

#### REPUBBLICA ITALIANA

#### IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

### Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

#### **SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1511 del 2001, proposto da:

Tiepolo Restauri Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Franco Zambelli, Luigi Ronfini, Gabriele Maso, con domicilio eletto presso Franco Zambelli in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22; Fallimento Tiepolo Restauri Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Gabriele Maso, Franco Zambelli, con domicilio eletto presso Franco Zambelli in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22;

#### contro

U.L.S.S. N. 1 - Belluno - (Bl), rappresentato e difeso dagli avv. Franco Stivanello Gussoni, Maurizio Paniz, con domicilio eletto presso Franco Stivanello Gussoni in Venezia, Dorsoduro, 3593;

#### nei confronti di

Impresa Polese Spa;

## per l'annullamento

della esclusione dalla gara di appalto, avviata dalla ULSS n.1 di Belluno, per l'affidamento di lavori di completamento del ricovero per cure palliative denominato "Casa tua due", a mezzo di pubblico incanto, con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta di prezzi unitari a corpo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di U.L.S.S. N. 1 - Belluno - (B1);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giomo 4 luglio 2013 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

E' oggetto di scrutino la procedura, avviata dalla ULSS n.1 di Belluno, per l'affidamento di lavori di completamento del ricovero per cure palliative denominato "Casa tua due", a mezzo di pubblico incanto, con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta di prezzi unitari a corpo.

La ricorrente è stata esclusa dalla gara perché ha omesso la dichiarazione di cui all'art. 90, comma 5 del DPR n.554/1999 (regolamento attuativo della L.109/1994).

Contro tale determinazione è insorto il ricorrente affidando il ricorso a tre motivi di gravame e con contestuale richiesta cautelare.

La richiesta cautelare è stata respinta proprio in considerazione del difetto, nella istanza di partecipazione, della dichiarazione di cui all'art. 90, comma 5 del DPR 554/1999..

Di contro, sostiene il ricorrente che, trattandosi di un appalto a corpo, la richiesta precisazione dei diversi prezzi delle lavorazioni e delle forniture, previste dal citato comma 5, dell'art. 90 del DPR 554/1999, non è necessaria, atteso, altresì, che la ricorrente ha, nell'occasione, accettato le indicazioni quantitative ed economiche predisposte dalla stessa p.a.

La tesi non può essere condivisa.

L'art. 11 della legge di gara precisa che la dichiarazione di cui all'art. 90, comma 5 dpr cit. è richiesta a pena di inammissibilità dell'offerta e comporta la conseguente esclusione del concorrente a mente del successivo art. 12.

Or bene, è noto e pacificamente riconosciuto dalla costante giurisprudenza, la impossibilità di alterazione o modifica del bando di gara, se non nei termini di un suo annullamento ovvero revoca in sede di autotutela.

Pertanto, le disposizioni contenute nel bando hanno una loro cogente applicazione, anche se illegittime – salvo ogni eventuale reazione giudiziaria -, proprio in funzione di salvaguardia della par condicio tra i concorrenti.

La mancata censura del bando, nei termini decadenziali previsti, comporta la impossibilità di disquisire circa la logicità, ovvero la illegittimità dello stesso, dovendo il Collegio limitare il proprio scrutinio al provvedimento contestato secondo i parametri indicati dalla lex specialis.

Sotto tale aspetto, quindi, le censure avanzate e in primo luogo quella inerente alla esclusione del ricorrente non appare fondata, avendo il seggio di gara provveduto, nei termini formali, previsti dal bando, ad assumere le conseguenti determinazioni. Indicate dalla legge di gara.

La legittimità del provvedimento esclusivo, sotto il profilo formale e sostanziale, rende inutile la valutazione delle ulteriori censure.

Pertanto il ricorso deve essere respinto.

La peculiarità della vicenda convince il Collegio a compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Bruno Amoroso, Presidente

Enrico Mattei, Referendario

Roberto Vitanza, Referendario, Estensore

# DEPOSITATA IN SEGRETERIA

II 02/12/2013

## IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)